

Pubblico impiego: si torna all'antico con la manovra d'estate

Armando Montemarano *Senior partner dello Studio Montemarano, avvocati e commercialisti in Roma, Milano e Bologna*



Le novità per il pubblico impiego contenute nell'ultimo provvedimento anticrisi attenuano il rigore delle norme di contrasto dell'assenteismo

DI 1° luglio 2009, n. 78

G.U. 1° luglio 2009, n. 150

(in Guida al Lavoro n. 28/2009, pag. 46)

Ad un anno di distanza dall'emanazione del decreto legge n. 112/2008, che ha inciso in modo profondo sulla gestione del personale pubblico, il Governo fa marcia indietro su alcuni temi cari al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tuttora nell'attesa che si possa intervenire in modo organico nell'annunciata modifica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, rispetto alla quale le disposizioni del decreto-legge dell'estate scorsa ambivano a porsi quale semplice premessa.

Gli interventi di maggior rilievo sono raccolti nell'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, che consta di ben 35 commi e di cui, peraltro, già si annunciano modifiche in sede di conversione.

Blocco delle assunzioni

Le amministrazioni e gli enti pubblici che, in base ad apposito decreto ministeriale, devono conseguire risparmi di spesa a decorrere dal corrente anno non possono procedere a nuove assunzioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei Corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'obiettivo della riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti pubblici e presso le amministrazioni vigilanti, con corrispondente riduzione degli organici del personale, dirigen-

ziale e non, ed il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento, viene perseguito ampliando i principi ed i criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti delegati dalla Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 634, legge n. 244/2007).

Nuove assunzioni

Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

Sono prorogati anche alcuni termini per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato ed alle stabilizzazioni dei precari previste dalla Finanziaria 2007 e dal decreto legge n. 112/2008.

Stabilizzazione dei precari

Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro contrattualizzato, compresi Regioni ed enti locali, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, po-

tranno:

- bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40%, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione in servizio da almeno tre anni (articolo 1, commi 519 e 558 della legge n. 296/2006; articolo 3, comma 90 della legge n. 244/2007).

- bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione in servizio perché occupato a tempo determinato o utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- assumere, limitatamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a

Ritorno alle vecchie fasce di reperibilità in caso di malattia

Le novità per il pubblico impiego in sintesi

❑ tornano le vecchie **fasce di reperibilità** per le visite di controllo in caso di malattia: viene, infatti, abrogato il secondo periodo del comma 3 dell'art. 71 del DI n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, che prevedeva l'obbligo di reperibilità dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni (art. 17, comma 23, DI n. 78/2009);

❑ ampliata la competenza per le visite fiscali: nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata non solo mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica ma anche da un **medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale** (art. 17, comma 23, DI n. 78/2009);

❑ ripristinata l'**equiparazione alla presenza in servizio, ai fini della distribuzione dei fondi** per la contrattazione integrativa, di tutte le assenze giustificate, mediante l'abrogazione dell'art. 71, comma 5, DI n. 112/2008 (art. 17, comma 23, DI n. 78/2009);

❑ nel lavoro flessibile entra il **lavoro accessorio**: si prevede infatti che i contratti collettivi, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, possano regolamentare anche il lavoro occasionale accessorio ex art. 70, comma 1, lett. d), Dlgs n. 276/2003 e successive modificazioni (art. 17, comma 26, DI n. 78/2009);

❑ novità per le **graduatorie**: quelle per le assunzioni a tempo indeterminato approvate dopo il 1° gennaio 2004 sono prorogate al 31 dicembre 2010 (art. 17, comma 19, DI n. 78/2009);

❑ norme per la **stabilizzazione dei precari** che, rispettando determinate percentuali e condizioni, potranno essere assunti tramite concorsi pubblici (art. 17, commi 10, 11, 12, 13, DI n. 78/2009).

Resta invece esclusa la possibilità di **risoluzione** unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, prevista nel testo del decreto legge prima della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; rimane il requisito dei **40 anni di effettivo servizio**. **(Red.)**

quello della scuola dell'obbligo, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti per la stabilizzazione maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione: ciascuna amministrazione dovrà predisporre apposite graduatorie, efficaci non oltre il 31 dicembre 2012, previa prova di idoneità, se non già svolta all'atto dell'assunzione;

- destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili in base alla normativa vigente in materia di assunzioni, ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali suindicate.

Lavoro flessibile

L'articolo 17, comma 26, decreto legge n. 78/2009, nel modificare l'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, affida alla contrattazione collettiva del pubblico impiego la disciplina non più soltanto dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, ma pure quella del lavoro accessorio, vale a dire di attività lavorative di na-

tura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, sempreché non diano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (si tratta delle prestazioni che sono retribuite con i voucher).

Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni dovranno redigere un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, e sull'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno, nonché al Dipartimento della funzione pubblica. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.

Assenze per malattia

È durato davvero poco la «tolleranza zero» nei confronti dei «fannulloni»: diverse sono le novità

sul fronte dell'assenteismo, dalle quali traspare l'abbandono della politica del rigore che pareva avviata dalla manovra dell'estate scorsa:

- cade la norma, contrastata da alcuni ma apprezzata da molti, che fissava le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi; si torna, così, al regime generale: fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19;

- viene chiarito che la certificazione medica che giustifica la malattia può essere rilasciata anche da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

- l'esenzione del personale del comparto sicurezza e difesa dal nuovo regime del trattamento economico di malattia per le malattie conseguenti

a lesioni riportate in attività operative ed addestrative è caduta, sostituita da un regime comunque più favorevole di quello riservato alla generalità dei dipendenti pubblici: l'articolo 71, comma 1-bis, decreto legge n. 112/2008 stabilisce ora che, a decorrere dal 2009, limitatamente alle assenze per malattia del personale del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego sono equiparati al trattamento economico fondamentale e vengono, dunque, erogati anche nei primi dieci giorni di assenza;

- rivive l'equiparazione delle assenze dal servizio alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Il nuovo testo dell'articolo 71, DI n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) così come modificato dall'articolo 17 del DI n. 78/2009

Articolo 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Testo in vigore dal 1° luglio 2009

(Ndr: in grassetto corsivo sono riportate le aggiunte; in grassetto e fra parentesi quadre le abrogazioni)

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica **o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.**

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. **[Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi].**

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

[5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.]

5-bis. *Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.*

5-ter. *A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.*

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Lavoro & Territorio

Disposizione dirigenziale 4.6.2009, n. 734

Oggetto: Avviso per la realizzazione di interventi finalizzati ad integrare il reddito dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali attraverso inserimento in attività socialmente utili



Provincia di Siena: interventi a sostegno del reddito

La Provincia di Siena ha pubblicato un avviso per la realizzazione di interventi finalizzati ad integrare il reddito dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali attraverso inserimento in attività socialmente utili. Il contributo concesso sarà pari a 450 euro mensili per un massimo di sei mesi per ogni lavoratore (2.700 euro).

Possono presentare domanda di adesione all'avviso in oggetto tutte le Pubbliche amministrazioni ubicate o con sedi operative nel territorio provinciale per la presentazione di progetti di utilizzo di lavoratori socialmente utili.

I fruitori del contributo di integrazione al reddito dovranno essere domiciliati in Provincia di Siena; essere iscritti presso i centri per l'impiego della Provincia di Siena e risultare in stato di disoccupazione da almeno un mese; essere percettori dell'indennità di mobilità, di cassa integrazione straordinaria, del sussidio ordinario di disoccupazione, di cassa integrazione in deroga, di mobilità in deroga per tutto il periodo di durata delle attività socialmente utili.

Le Amministrazioni pubbliche, dopo la comunicazione dell'ammissibilità del progetto, dovranno presentare apposito avviso ai centri per l'impiego territorialmente competenti per la pubblicazione e la raccolta delle adesioni volontarie da parte dei lavoratori interessati.

Termini di presentazione delle domande

Le domande delle Amministrazioni pubbliche potranno essere presentate entro la data di scadenza del 31 luglio 2009, in caso di risorse rimanenti sarà aperta una seconda scadenza al 31 ottobre 2009.

Deborah Coveri - Pragma Service Srl Pistoia